

Fraternità Arché

Associazione Privata di Fedeli

STATUTO

(Allegato all'Atto Costitutivo dell'Associazione)



Fraternità Arché - Associazione Privata di Fedeli

STATUTO**Art. 1 Natura, denominazione e sede**

A norma dei canoni 298 e ss. del Codice di Diritto Canonico è costituita l'Associazione privata di fedeli denominata "Fraternità Arché" con sede a Milano in via Michele Lessona, 70.

Art. 2 Spiritualità

La vocazione dell'Associazione è di rispondere alla chiamata del Vangelo vivendo nelle periferie urbane ed esistenziali secondo una forma domestica di vita cristiana capace di ospitalità, di condivisione con i poveri e promotrice del dialogo ecumenico e interreligioso.

La Fraternità Arché è una famiglia spirituale composta da laici, famiglie, consacrate, consacrati e presbiteri che intendono seguire Cristo che si identifica nei piccoli e nei poveri, impegnandosi, secondo le indicazioni di vita spirituale contenute nella Carta di comunione che costituisce parte integrante del presente Statuto, alla realizzazione del Regno di Dio, nella missione di salvezza della Chiesa.

Art. 3 Finalità

L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a. Contribuire alla costruzione del regno di Dio nella sequela di Gesù che è venuto non per essere servito, ma per servire.
- b. Testimoniare l'amore del Padre ricco di misericordia verso tutti, così come Gesù l'ha annunciato, soprattutto con chi è ai margini, con i piccoli e i poveri secondo il Vangelo.
- c. Riconoscere attraverso il dialogo con le confessioni cristiane e il confronto con le altre religioni che lo Spirito santo è all'opera per vie a noi spesso sconosciute e con modalità inedite.

Art. 4. Attività

L'Associazione per il conseguimento delle finalità si propone di collaborare, nel rispetto della sua specificità, all'impegno di accoglienza e di solidarietà sociale della Fondazione Arché.

Organizza momenti di preghiera e spiritualità anche a carattere ecumenico aperti al quartiere e alla città.

Propone iniziative ed eventi culturali, seminari, convegni volti alla sensibilizzazione e alla formazione sui temi della condivisione, dell'accoglienza, dell'integrazione, degli stili di vita, delle esperienze comunitarie, dell'immigrazione e della solidarietà, nonché ogni altro tema connesso con gli scopi istituzionali.

Si rivolge soprattutto ai giovani e a quanti si sentono lontani e che rimangono estranei alle forme tradizionali della missione, affinché possano sperimentare la bellezza del Vangelo.

Art. 5 Appartenenza

L'Associazione è aperta ad ogni uomo o donna che, vivendo nel proprio ambiente familiare o sociale, o scegliendo la vita fraterna di comunità, aderisce alle finalità del presente Statuto.

Possono aderire all'Associazione i fedeli laici, i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate che, dopo un congruo cammino di formazione, si impegnano a vivere coerentemente con gli scopi dell'Associazione, accettandone senza riserve lo Statuto e il Regolamento e si rendono disponibili per l'attività che l'Associazione intende svolgere per realizzare le sue finalità.

Diverse possono essere le tipologie di Associati:

- ordinari
- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Delegati, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La domanda scritta di ammissione deve essere presentata al Consiglio dei Delegati che delibera a maggioranza e ne dà comunicazione scritta all'aspirante. L'iscrizione nel registro degli Associati darà piena prova della partecipazione effettiva all'Associazione.

Art. 6 Soci Consacrati

Gli Associati consacrati restano soggetti all'autorità dei rispettivi Ordinari o Superiori in conformità alle disposizioni del diritto universale della Chiesa. Qualora siano destinati ad esercitare il ministero per le finalità proprie della Associazione, i loro diritti e doveri verranno definiti da una convenzione tra i Vescovi o i Superiori interessati e l'Associazione stessa.

Art. 7 Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, nonché il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento.

Gli Associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e il Regolamento interno.

Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 Recesso ed esclusione del socio

L'Associato può recedere senza oneri dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio dei Delegati.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio dei Delegati, con voto segreto e dopo avere ascoltato in contraddittorio le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9 Gli organi di governo dell'Associazione

Gli organi di governo dell'Associazione sono: l'Assemblea di Fraternità, il Consiglio dei Delegati e il Moderatore. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10 L'Assemblea di Fraternità

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. Può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria orienta la vita e l'attività dell'Associazione e in particolare:

- elegge il Consiglio dei Delegati;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera in ordine al Regolamento interno ed eventuali sue modifiche;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Moderatore almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; per l'esame e l'approvazione del programma preventivo delle attività proposte dal Consiglio dei Delegati; per la elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati alle scadenze previste dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione,
- per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e della Carta di comunione,
- per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- per devolvere il patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Moderatore del Consiglio dei Delegati o, in sua assenza, dal Vice-Moderatore, e, in assenza di entrambi, dal Delegato del Consiglio più anziano.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona tutti gli Associati.

Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto. E' ammessa la rappresentanza per una sola delega.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Il consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati effettivi; essi rimangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

Nel caso che, per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Consiglio dei Delegati decada dall'incarico, subentra in sua sostituzione il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio dei Delegati.

Sono di competenza del Consiglio dei Delegati:

- nominare al suo interno il Moderatore, il Vice-Moderatore, il Segretario e il Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sulla programmazione e la organizzazione delle attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- determinare la quota Associativa annuale;
- decidere sulle domande di ammissione e/o di esclusione degli Associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea di fraternità.

Il Consiglio dei Delegati può delegare al Moderatore o ad altri dei suoi membri alcune sue attribuzioni. Può conferire particolari incarichi anche a singoli Associati.

Al segretario compete di mettere in atto le decisioni adottate dal consiglio dei Delegati, redigere i verbali delle riunioni, custodire i documenti dell'associazione e, in genere, coordinare i lavori propri di un segretariato.

Il tesoriere tiene la gestione economica dell'associazione, amministra i beni materiali dell'ente, cura la contabilità, predispone i relativi rendiconti.

Il Consiglio dei Delegati è presieduto dal Moderatore o, in caso di sua assenza, dal Vice-Moderatore. Viene convocato di regola almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Moderatore o in sua vece il Vice-Moderatore lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, con avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio dei Delegati vengono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

Art. 12 Il Moderatore

Il Moderatore, nominato dal Consiglio dei Delegati, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea di fraternità.

Al Moderatore è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Moderatore, anch'esso nominato dal Consiglio dei Delegati.

Il Moderatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Delegati e in casi eccezionali di necessità e urgenza ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio dei Delegati per la ratifica del suo operato.

ART. 13 Mezzi di sostentamento

Le attività dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli associati, di quote sociali e di contributi di qualsiasi natura:

- oblazioni, legati, eredità, donazioni, erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- rendite del patrimonio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da utili, proventi, redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;

Il Consiglio dei Delegati potrà rifiutare qualsiasi donazione che rischi di condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

In nessun caso utili, proventi e avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere distribuiti, neanche in forme indirette, tra gli Associati.

Tutte le entrate - provenienti dagli Associati o da terzi - non costituiscono, in alcun modo né nel tempo, alcun conseguente o eventuale diritto patrimoniale degli oblatori.

La stessa collaborazione svolta dagli Associati all'interno o nell'ambito delle attività dell'Associazione - compresa ogni carica Associativa - si intende prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dei Delegati viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico finanziario e patrimoniale, da sottoporre ad approvazione successiva da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile, rispettando adeguati criteri in tema di pubblicità e trasparenza.

ART. 15 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni con identico o analogo spirito e scopo, seguendo la procedura prevista dall'art. 7 dell'Accordo di modifica dei Patti Lateranensi sottoscritto il 15 Novembre 1984.

ART. 16 Vigilanza e disposizioni finali

L'Associazione è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica del luogo che approva lo Statuto a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice di Diritto Canonico (canoni dal 321 al 326).

Milano, 21 marzo 2018